



**Deliberazione della Giunta comunale
N. 249 del 02.10.2012**

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DALL'ING. PALEARI GIOVANNI AUGUSTO PER L'ANNULLAMENTO DELLA NOTA PROTOCOLLO N. 28817 DEL 11 APRILE 2012 DEL SETTORE URBANISTICA AVENTE AD OGGETTO IL PARERE PREVENTIVO INERENTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 52.

ATTO DI OPPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. N. 1199 DEL 24.11.1971 PER LA DECISIONE DEL RICORSO IN SEDE GIURISDIZIONALE.

VERBALE

Il 02 ottobre 2012 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Chittò Monica	Sindaco	SI
2	Zucchi Claudio	Vicesindaco	SI
3	Cagliani Felice	Assessore	SI
4	Iannizzi Elena	Assessore	SI
5	Innocenti Rita	Assessore	SI
6	Marini Edoardo	Assessore	SI
7	Montrasio Virginia	Assessore	SI
8	Perego Roberta	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.

Assume la presidenza il Sindaco, Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dall'Ing. Paleari Giovanni Augusto per l'annullamento della nota protocollo n. 28817 del 11 aprile 2012 del Settore Urbanistica avente ad oggetto il parere preventivo inerente opere di manutenzione straordinaria e mutamento destinazione d'uso unità immobiliare sita in Piazza della Resistenza n. 52.

Atto di opposizione ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 per la decisione del ricorso in sede giurisdizionale.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a promuovere opposizione ai sensi dell' art. 10 D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 al ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato in data 3 agosto 2012 dall'Ing. PALEARI AUGUSTO GIOVANNI di Milano;
2. di individuare per l'incarico di patrocinio legale per l'atto di opposizione e per la eventuale causa che la ricorrente potrà riassumere avanti al TAR Lombardia, l'avv.to Paolo Sabbioni, rinviando a successive determinazioni dirigenziale l'incarico formale e l'impegno della spesa occorrente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

Con atto depositato in data 3 agosto 2012 (Prot. Gen . n. 61717) l'ing. Paleari Augusto Giovanni, rappresentato e difeso dagli avvocati Graziano Dal Molin e Alessandro Dal Molin di Milano, ha promosso ricorso straordinario avanti il Capo dello Stato per ottenere l'annullamento della nota prot. gen. n. 28817 dell'11 aprile 2012 con la quale il responsabile del Servizio Urbanistica si è espresso negativamente sulla richiesta di parere preventivo del ricorrente, inerente opere di manutenzione straordinaria e mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliare sita in Piazza della Resistenza n. 52 a Sesto San Giovanni.

Il presente ricorso trae origine dalla seguente circostanza:

- in data 27.3.2012 l'Ing. Paleari, nella sua qualità di comproprietario dell'immobile, presentava presso gli uffici comunali richiesta di parere preventivo circa l'insediamento di agenzia bancaria al piano terreno del predetto immobile e in data 10.4.2012 il conduttore dell'unità immobiliare presentava segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esecuzione dei lavori.
- Con riferimento alla richiesta in oggetto, il responsabile del Servizio Urbanistica – Programmazione Negoziata, si esprimeva negativamente in ordine alla richiesta di insediamento dell'agenzia bancaria in quanto l'immobile è sito, secondo le norme tecniche del Piano delle Regole del Comune di Sesto San Giovanni (art.33 comma 2 del PGT), nell'asse commerciale identificata dalla tavola PR01 "Ambiti del tessuto urbano consolidato" per cui non sono ammesse le attività terziarie, che comportino la chiusura nelle giornate di sabato e domenica.

Atteso che in caso di proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai controinteressati è data facoltà di richiedere entro 60 giorni dalla notificazione che lo stesso sia deciso in sede giurisdizionale, al fine di una valutazione circa l'opportunità di opporsi iniziando un giudizio avanti al giudice amministrativo in alternativa al procedimento amministrativo si propongono le seguenti riflessioni:

dal punto di vista processuale:

- nel caso di conferma della via amministrativa, il Decreto del Presidente della Repubblica che decide sul ricorso ha natura di atto amministrativo e come tale potrebbe essere impugnato avanti al Tar competente esclusivamente per vizi propri del decreto e del procedimento. In questo senso la trasposizione del ricorso straordinario innanzi al giudice amministrativo consentirebbe all'Amministrazione comunale di avere da una parte, maggiori garanzie del contraddittorio e dall'altra, la possibilità di impugnazione della sentenza eventualmente sfavorevole.
- nel caso di conferma della via amministrativa non occorrerebbe l'assistenza di un legale, pertanto stante i costi di una causa, si dovrebbe privilegiare la via giurisdizionale solo qualora l'eventuale accoglimento delle istanze del ricorrente risulti in netto conflitto e danno degli interessi dell'Amministrazione comunale.

nel merito:

si dà atto che sul punto è stato acquisito parere del Direttore del Settore Governo del Territorio, settore da cui proviene l'atto impugnato, (lettera del servizio legale del 7/8/2012 e comunicazione del settore Governo del territorio prot. sez. 1827 del 26 settembre 2012, documenti che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale) che sentito anche il parere del consulente legale in materia, ritiene utile trasporre il giudizio in sede giurisdizionale.

In proposito si formulano le considerazioni che seguono:

- pur considerato che a rafforzare le motivazioni sulle quali è basato il ricorso pesa una sentenza resa su un caso analogo nel quale i giudici hanno ritenuto di dare prevalenza alla tutela di libertà di iniziativa economica rispetto all'esigenza di preservare l'integrità dei fronti commerciali, si rileva che avendo la questione oggetto del presente ricorso carattere di novità, la citata decisione non si situa nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato e pertanto si ritiene che sussistano ancora margini per verificare nella sede giudiziaria competente la correttezza dell'impostazione urbanistica assunta dal Comune di Sesto San Giovanni.

Al fine di esercitare la facoltà di richiedere che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale, si valuti che laddove si ritenga che la scelta operata da questa Amministrazione comunale di non ammettere nell'asse commerciale identificata dalla tavola PR01 "Ambiti del tessuto urbano consolidato" le attività terziarie che comportino la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, assuma particolare importanza in quanto tale impostazione urbanistica è stata oggetto di una specifica scelta strategica, risulta opportuno alla luce delle suesposte considerazioni, trasporre il ricorso in sede giurisdizionale.

Pertanto la decisione sarà quella di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, che prevede la possibilità per i soggetti controinteressati di richiedere entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale, avanti i TAR, anziché amministrativa.

Il tal modo oltre ad ottenere l'effetto sopra auspicato, viene rimessa alla stessa ricorrente, a cui spetta l'onere di riassumere il ricorso avanti il TAR, la decisione di insistere o meno nella riproposizione di un giudizio che avanti l'autorità giudiziaria assicura almeno la garanzia del doppio grado di giurisdizione.

Nel caso si confermi l'opportunità di promuovere opposizione al ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, si ritiene di individuare già fin d'ora quale difensore, in ragione della specificità e complessità della materia, l'avv.to Sabbioni di Milano, già consulente di cui si avvale il Settore Governo del Territorio, rinviando a successivi atti dirigenziali sia il conferimento dell'incarico formale sia l'imputazione dell'impegno di spesa occorrente.

Sesto San Giovanni, 1° ottobre 2012.

IL FUNZIONARIO
Avv. Patrizia Scheggia